



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE II

### SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE- POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO - SPORT

#### DETERMINAZIONE N. 105 del 31/10/2018

**Raccolta Ufficiale**

**N. 708**

**del 08/11/2018**

**OGGETTO:** Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per il trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi. - Aggiudicazione. CIG Z8A255055E.

#### IL RESPONSABILE

##### **Premesso che:**

con determinazione di questo Settore n. 82 del 16 agosto 2018 è stato dato formale avvio alla procedura di affidamento del servizio di trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale con cui stipulare apposita convenzione;

con il medesimo atto determinativo è stato approvato l'allegato A, contenente l'Avviso Pubblico sopra menzionato che stabiliva in venerdì 14 settembre 2018 ultimo scorso il termine entro cui presentare istanza di partecipazione;

decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con determinazione del Responsabile del Settore II n. 90 del 19 settembre 2018, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa l'avviso pubblico in argomento come di seguito:

- Presidente dott.ssa Anita Paolillo - Assistente sociale specialista
- Componente arch. Angela Intini;
- Componente dott.ssa Monica Mancini

con determinazione di questo Settore n. 97 del 10 ottobre 2018 è stato approvato il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, come sopra composta, relativo alla procedura in argomento e per l'effetto è stata formulata proposta di aggiudicazione, per l'espletamento del servizio di trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi, in favore della Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA - C.F. 93079020728 - iscritta al n. 88 del Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia;

con l'atto amministrativo sopra menzionato è stata avviato l'iter di verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per la partecipazione alla procedura di affidamento in parola, le cui risultanze, sia pure parziali, sono agli atti d'Ufficio;

**di dare atto** che il medesimo atto determinativo è stato effettuato impegno contabile relativo all'affidamento in argomento;

**visto** il Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**visto** il Decreto legislativo 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore;

**visto** il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

**visto** lo Statuto comunale

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**1. di aggiudicare** il servizio di trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi alla Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA - C.F. 93079020728 - iscritta al n. 88 del Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia;

**2. di dare atto** che le risultanze della procedura di verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione alla procedura di affidamento in parola sono, sia pure parziali, agli atti d'Ufficio, evidenziando che in caso di successivo accertamento da parte dell'Ente del difetto del possesso dei requisiti oggettivi e soggetti prescritti dal citato Decreto si procederà alla risoluzione di diritto senza preavviso della Convenzione a stipularsi, con l'applicazione di una penale corrispondente al 10% del valore del rimborso ad erogarsi;

**3. di dare, inoltre, atto** che con determinazione n. 97 di questo Settore si è provveduto a formalizzare impegno contabile relativo alla procedura in argomento;

**4. di pubblicare** il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dagli art. 37 del Decreto legislativo 33/2013 e 29 del decreto legislativo 50/2016.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/)

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore II  
f.to dott.ssa Adriana F. L. Mazzarisi

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31/10/2018 si attesta la regolarità contabile.

Visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 31/10/2018 si attesta la relativa regolarità contabile.

**IPL 287/2018**

Il Responsabile del Settore IV

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1688

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 08/11/2018

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to dott. Cosimo Cardone



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

## COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

### **Convenzione mediante scrittura privata tra il comune di Castellana Grotte e la Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA per il trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi.**

Il giorno \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, dell'anno \_\_\_\_\_, con la seguente scrittura privata il comune di Castellana Grotte, di seguito Ente, con sede in Via Marconi n. 9 e Partita IVA 00834380727, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore II la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune di Castellana Grotte, come da decreto sindacale di nomina, protocollo generale \_\_\_\_\_

E

la Associazione Pubblica Assistenza AVPA - di seguito denominato soggetto affidatario, con sede in Via Putignano n. 69 a Castellana Grotte e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nella qualità di Presidente, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Associazione Pubblica Assistenza AVPA

#### **Premesso che:**

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) all'art. 2 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del Decreto legislativo 117/2017);

l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

il comma 3 del sopra menzionato articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

#### **dato atto che:**

con determinazione del Settore II n. 82 del 16 agosto 2018 è stato dato formale avvio alla procedura di affidamento del servizio di trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico riservato alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con cui stipulare apposita convenzione;

la summenzionata determinazione fissava entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 14 settembre 2018 il termine ultimo entro cui presentare la domanda di partecipazione all'avviso pubblico in argomento;

nel termine utile sopra evidenziato è pervenuto all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 1 (uno) plico;

con determinazione del Settore II n. 90 del 19 settembre 2018, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa l'Avviso Pubblico in parola;

in data 28 settembre 2018 la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica, ha provveduto all'apertura del plico regolarmente pervenuto ed alla conseguente apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa richiesta, per verificarne la completezza e la rispondenza all'Avviso Pubblico;

nella medesima data la Commissione giudicatrice, riunitasi però in seduta riservata, ha provveduto all'apertura della busta “B” ed alla contestuale valutazione della proposta progettuale in essa contenuta, giusto verbale, agli atti del competente Ufficio;

con determinazione del Settore II n. 97 del 10 ottobre 2018 è stato approvato il verbale di gara del 28 settembre 2018 e per l'effetto è stata proposta l'aggiudicazione del servizio di trasporto sociale per disabili presso i centri diurni ubicati in Castellana Grotte e nei comuni limitrofi alla Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA - C.F. 93079020728 - iscritta al n. 88 del Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia;

con determinazione del Settore II n. 105 del 31 ottobre 2018, si è proceduto, all'aggiudicazione in favore della Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA - C.F. 93079020728 - iscritta al n. 88 del Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, evidenziando che in caso di successivo accertamento da parte dell'Ente del difetto del possesso dei requisiti oggettivi e soggetti prescritti dal Decreto legislativo 50/2016, le cui risultanze parziali sono agli atti d'ufficio, si procederà alla risoluzione di diritto senza preavviso della Convenzione a stipularsi, con l'applicazione di una penale corrispondente al 10% del valore del rimborso ad erogarsi;

#### **richiamati:**

il Codice Civile;

il Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 contenente il Codice del Terzo Settore;

il Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;  
la deliberazione ANAC 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"

Tutto ciò premesso e richiamato, l'Ente ed il soggetto affidatario convengono e stipulano quanto segue

### **Articolo 1 Oggetto e destinatari del servizio**

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento a titolo di volontariato, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto legislativo 117/2007 - Codice del Terzo Settore - del servizio di trasporto, assistenza, sorveglianza ed accompagnamento di disabili, residenti nel comune di Castellana Grotte, presso i centri diurni ubicati nel territorio di Castellana Grotte e nei comuni limitrofi entro una distanza massima di km 100 da Castellana, intendendosi corsa di andata e ritorno, per un totale di massimo di Km 2500 (duemilacinquecento) al mese.

Destinatari del servizio sono persone diversamente abili, con totale o parziale non autosufficienza, titolari di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel Comune di Castellana Grotte che necessitano di essere accompagnati presso i centri diurni ubicati sia Castellana Grotte che nei paesi limitrofi.

Il servizio sociali professionale dell'Ente provvederà a comunicare al soggetto affidatario l'elenco dei beneficiari del servizio, previa valutazione da parte dell'UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) che predispone per ciascuno di essi il PAI (Piano Assistenziale Individuale).

### **Articolo 2 Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha una durata di mesi diciotto di effettiva erogazione del servizio, escludendo quello di agosto durante il quale non vi è erogazione del servizio, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero dal 1° novembre 2018 sino al 31 maggio 2020. Non è previsto il rinnovo della stessa.

La cessione, totale o parziale, della gestione del servizio a terzi, in qualunque forma e modalità, sarà causa di risoluzione anticipata, senza preavviso, della convenzione, per grave inadempienza del soggetto affidatario.

L'Ente, per il tramite del Responsabile del Settore II, procederà alla risoluzione anticipata della Convenzione, con lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, nel caso di accertata sospensione, anche parziale, delle attività, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

### **Art. 3 Impegni dell'Ente**

L'Ente si impegna a favorire la gestione stabile del servizio fornendo al soggetto affidatario, per il tramite dei Servizi sociali comunali, l'elenco delle persone a cui erogare il servizio di trasporto sociale, come meglio specificato nel precedente articolo 1 della presente Convenzione.

### **Articolo 4 Finalità, descrizione e modalità di espletamento del servizio**

Il servizio è finalizzato ad assicurare che persone con disabilità psico-fisica possano raggiungere con mezzi idonei ed omologati al trasporto specifico o destinato all'uso speciale e con l'ausilio di personale qualificato, i centri diurni socio-educativi e riabilitativi dove svolgere le attività loro assegnate dal PAI.

Il servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in fascia antimeridiana e pomeridiana, per undici mesi l'anno, con esclusione del mese di agosto.

Esso si sostanzia in un'attività di trasporto sociale, assistenza, sorveglianza ed accompagnamento di disabili presso i centri diurni ubicati sia nel territorio di Castellana Grotte che nei paesi limitrofi, con una distanza massima di km 100 da Castellana, intendendosi corsa di andata e ritorno, per un totale di massimo Km 2500 (duemilacinquecento) al mese.

Il soggetto affidatario dovrà tenere un registro, da aggiornare quotidianamente, con la descrizione dei singoli interventi giornalieri.

### **Articolo 5 Valore del rimborso**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è prevista l'erogazione di un rimborso delle spese nella misura massima di € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00)

omnicomprensivo di tutte le spese documentate.

Tale rimborso sarà riconosciuto in funzione dei servizi resi in favore dell'Ente e sulla base di idonea documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, esibita in originale o copia conforme dell'originale.

In particolare:

- con riferimento ai mezzi necessari per l'espletamento del servizio le spese per i rifornimenti per il consumo di carburante utilizzato e le spese per la manutenzione, purché congruamente riferiti al periodo temporale di impiego dei mezzi;
- i rimborsi riconosciuti ai volontari;
- spese amministrative, purché congruamente imputabili all'espletamento del servizio e riferibili al periodo temporale dello stesso.

L'Ente esercita la sua funzione di controllo attraverso:

- verifiche in ordine all'attuazione del servizio;
- verifiche periodiche di soddisfazione dell'utenza.

Il pagamento avverrà in soluzioni mensili nella misura massima di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) cadauna da liquidarsi, previa accettazione da parte del Responsabile del Settore II di documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Contestualmente all'inoltro della documentazione contabile, il soggetto affidatario invierà all'assistente sociale dell'Ente un report mensile, come meglio specificato nel successivo articolo 8.

### **Articolo 6 Personale**

Per lo svolgimento delle attività, il soggetto affidatario si obbliga:

- ad individuare un referente unico delle attività, responsabile dei rapporti con l'Ente;
- a comunicare tempestivamente al servizio sociale dell'Ente il nominativo dei volontari che saranno impiegati nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione;
- ad applicare la normativa vigente in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori. Il personale volontario, dovrà essere regolarmente assicurato;
- ad impiegare il personale indicato nel modello organizzativo della proposta progettuale, limitando il turn over ed assicurando la continuità della gestione;
- in caso di sostituzione a reperire personale con conoscenze e competenze di pari livello ed a darne immediata comunicazione al servizio sociale dell'Ente.

Nel caso in cui il soggetto affidatario non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, oppure con i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi di categoria, ove applicabili, nei confronti di eventuali dipendenti, l'Ente può adottare opportune contromisure, sino alla revoca della Convenzione.

### **Articolo 7 Responsabilità**

Per tutta la durata della presente convenzione il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio, sollevando, pertanto, l'Ente da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi durante l'espletamento del servizio da suoi dipendenti e collaboratori o dal personale volontario.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve aver stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi di polizza assicurativa infortuni volontari numero \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ valida sino alle ore 24.00 del \_\_\_\_\_

Con riferimento alla copertura assicurativa, alla scadenza della sopra evidenziata polizza, e per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, il soggetto affidatario si impegna a produrre all'Ente copia della polizza assicurativa in corso di validità.

### **Articolo 8 Monitoraggio e controllo**

Il Responsabile del Settore II, attraverso l'assistente sociale specialista, si riserva di monitorare le attività svolte dal soggetto affidatario rispetto a quelle formulate nella proposta di progettuale, verificando il rispetto della Convenzione sottoscritta, anche grazie al report mensile che il soggetto

affidatario è tenuto ad inviare all'Ente in cui dovrà evidenziare il nominativo dei fruitori del servizio, il luogo in cui sono stati accompagnati ed i Km giornalieri percorsi.

Nel caso di gravi inadempienze ed inefficienze da parte del soggetto affidatario, l'Ente può attivare il procedimento di risoluzione espressa della Convenzione, senza instaurazione del contraddittorio, come meglio disciplinato nel successivo articolo 12.

### **Articolo 9 Controversie**

Eventuali controversie saranno definite in via esclusiva dal Foro di Bari, previo tentativo obbligatorio di accordo bonario o transazione. E' escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

### **Articolo 10 Tutela e trattamento dei dati sensibili**

Il soggetto affidatario si obbliga a garantire la riservatezza dei dati personali, in particolare quelli sensibili, degli utenti, oltre che su fatti o circostanze di cui abbiano avuto notizia i volontari coinvolti nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione.

Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli assistenti sociali della stazione appaltante, per quanto di loro pertinenza.

Si evidenzia che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni nonché la perfetta tenuta e custodia della documentazione, secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Entro 15 giorni dall'avvio delle attività, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare al servizio sociale dell'Ente il nominativo del Responsabile della protezione dei dati personali, il quale è tenuto a segnalare immediatamente all'assistente sociale specialista dell'Ente eventuali situazioni anomale o di emergenza.

### **Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla Legge 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 6. (cfr in tal senso Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 31 luglio 2017).

### **Articolo 12 Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 dal Codice Civile, l'Ente ha facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione nel caso di violazione o inadempimento degli obblighi assunti dal soggetto affidatario, in particolare:

- gravi e reiterate violazioni degli obblighi rivenienti dalla presente Convenzione;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del servizio a terzi;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art .80 del Decreto legislativo 50/2016, per la partecipazione alle procedure di gara e per la stipula dei relativi contratti;
- condanna per un delitto che comporta l'incapacità a trattare con la P. A.;
- gravi violazioni che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute e dignità personale degli utenti;
- accertata violazione in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;
- in caso di successivo accertamento da parte dell'Ente del difetto del possesso dei requisiti oggettivi e soggetti prescritti dal decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le cui risultanze parziali sono già agli atti del competente ufficio. In tal caso, consegue l'applicazione di una penale di valore corrispondente al 10% del valore della presente convenzione, ovvero € 3.960,00 (tremilanovecentosessanta/00). In tal caso, è fatta salva la corresponsione solo delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

### **Articolo 13 Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di far riferimento al Codice Civile, nonché alla legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale applicabile.

## **Articolo 14 - Spese contrattuali**

L'Ente ed il soggetto affidatario concordano che provvederanno alla registrazione del presente atto esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). La presente scrittura privata sarà conservata in apposito registro tenuto dal Settore II dell'Ente.

Tutte le spese, i diritti e le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castellana Grotte,

**II RESPONSABILE DEL SETTORE II**

---

**Associazione Volontari Pubblica Assistenza AVPA**

---

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE